



# Diritto & Fisco



## La Corte costituzionale travolge il reiterato conferimento di incarichi a funzionari

# Paralisi nelle agenzie fiscali

## A rischio nullità gli atti firmati dal 75% dei dirigenti

DI CRISTINA BARTELLI

**P**aralisi delle Agenzie fiscali. Da ieri, gli atti firmati dai circa 1.200 funzionari incaricati dirigenti dell'Agenzia delle entrate, dell'ex Territorio e dell'Agenzia delle dogane (su un totale di circa 1.600 dirigenti, dunque il 75% dei dirigenti), rischiano di essere radicalmente nulli. Questo perché la prassi in uso nelle agenzie fiscali, di conferire incarichi dirigenziali a dei funzionari invece che indire concorsi, e la proroga di questa pratica è in contrasto con i principi costituzionali del funzionamento e del buon andamento della pubblica amministrazione.

In buona sostanza, quelle firme sono apposte da funzionari che non hanno alcun potere dirigenziale e quindi non valide. È questo l'effetto della sentenza della Corte costituzionale di ieri, n. 37, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tre diverse proroghe al conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari delle tre agenzie. Si tratta delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 24 del decreto legge 16/2012; dell'articolo 1, comma 14, del dl 150/2013; e dell'articolo 1, comma 8 del dl 192/2014. Le proroghe sono state disposte nel tempo, rispettivamente sotto i governi Monti, Letta e Renzi per assicurare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali la funzionalità operativa delle strutture.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal consiglio di stato nel giudizio che vede contrapposta l'Agenzia delle entrate a Dirpubblica, federazione del pubblico impiego. Il consiglio di stato ha stoppato la sua decisione e con una ordinanza separata ha rimesso alla Corte costituzionale la questione.

La norma impugnata, secondo il giudice a quo, consentirebbe a funzionari privi della relativa qualifica di essere destinatari, senza aver superato un concorso pubblico, di incarichi dirigenziali, inoltre, eludendo la regola dei concorsi nella p.a. si violerebbe il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Di riflessi atti firmati da non dirigenti determinerebbero una diminuzione

### La riforma delle province in soccorso alle Agenzie

La parola fine della Consulta ad anni di incarichi illegittimi ai funzionari dell'Agenzia delle entrate si interseca con la riforma delle province.

L'Agenzia da mesi continua a rinviare un concorso per 403 dirigenti amministrativi, che sostanzialmente era una sorta di sanatoria, un metodo per far acquisire proprio a quegli stessi funzionari incostituzionalmente incaricati, la qualifica dirigenziale. È chiaro che quel concorso denuncia una vacanza di 403 posti. Altrettanto chiaro è che complessivamente nel sistema delle agenzie si aprono vacanze negli organici dirigenziali per circa 1.200 posti.

A questo punto, dovrebbe essere chiaro alle agenzie che non possono

insistere sulla strada degli incarichi dirigenziali ai funzionari e che per coprire urgentemente le vacanze d'organico determinate dalla pronuncia della Corte costituzionale debbono assumere dirigenti. La cosa potrebbe costituire un problema, visto che si tratta di migliaia di posti, se, però, contemporaneamente non vi fosse la vigenza della legge 190/2014 che, come è noto, sostanzialmente impone alle province di dimezzare il numero dei dipendenti in servizio. Nelle province lavorano circa 1.200 dirigenti: circa la metà, dunque, entro pochi giorni dovrebbe trovarsi in sovrannumero e destinata alla mobilità.

Ci sarebbe, allora, da stupirsi non poco se il sistema delle agenzie non

coprisse al volo le vacanze d'organico dirigenziale scaturite dalla sentenza della Consulta, attingendo proprio alle centinaia di dirigenti delle province.

Oltretutto, in questo modo, le agenzie adempirebbero alle previsioni dell'articolo 1, comma 425, della legge 190/2014 e potrebbero rimediare agli errori del passato, sottolineati in blu dalla Consulta, senza imporre nuovi costi alla pubblica amministrazione. In questo modo si risolverebbero due problemi: sia i buchi organizzativi presso le agenzie, sia la ricollocazione, oggettivamente molto complicata, dei dirigenti delle province.

Giuseppe Alessandri

delle garanzie dei cittadini e infine si porrebbe un contrasto con i principi di eguaglianza tra quei cittadini che aspirano ad accedere ai pubblici uffici con il percorso dalla legge stabilito per gli accessi alla p.a.

La disposizione censurata è quella dell'articolo 8 comma 24 del dl 16/2012. Sul punto si legge nella sentenza che: «La disposizione censurata aggiunge una specifica previsione, che costituisce l'effettivo oggetto delle censure del giudice a quo, e che opera in due distinte direzioni: fa salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie in parola a propri funzionari, e consente, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali prima richiamate, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso».

Per il giudice a quo, dunque, l'attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica aggira la regola costituzionale dell'accesso alla p.a. con concorso. In questo modo

questi funzionari, senza aver superato un concorso pubblico, accedono a un ruolo diverso nell'ambito della propria amministrazione ricevendo la retribuzione da dirigente e sottoscrivendo un contratto a tempo determinato.

Il giudice delle leggi ripercorre la pratica in uso all'Agenzia delle entrate e ricorda che «per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia ha, negli anni, fatto ampio ricorso a un istituto previsto dall'articolo 24 del proprio regolamento di amministrazione». Quello, per intenderci, della copertura provvisoria delle eventuali vacanze nelle posizioni dirigenziali previa valutazione di idoneità degli aspiranti. «Le reiterate delibere di proroga», evidenzia la consulta, «del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni

peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti».

L'illegittimità per la Corte costituzionale è nel non ricondurre la procedura né al modello di affidamento di mansioni superiori a impiegati di livello inferiore né all'istituto della reggenza. Il primo caso, infatti, prevede l'affidamento per non più di sei mesi prorogabili fino a 12 quando è avviata la procedura per la copertura del posto vacante, il secondo modello, quello della reggenza, serve a colmare i vuoti nell'ufficio per cause imprevedibili. Straordinarietà e temporaneità sono caratteristiche essenziali dell'istituto. E proprio le reiterate proroghe hanno fatto ritenere i provvedimenti carenti delle caratteristiche proprie della reggenza. Non solo, la censura della Corte costituzionale si abbatte sulla condizione posta dalla disposizione di sanare l'anomalia effettuando concorsi entro un termine che viene prorogato tre volte. Con questo atteggiamento, secondo la Consulta, «il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata

temporaneità». Dunque, se per gli atti già emanati da questi funzionari incaricati, dopo le decisioni del Tar del Lazio e del consiglio di stato, si può porre l'illegittimità facendo ricorso in proprio davanti le commissioni tributarie, e sottoponendo la decisione a una valutazione del giudice, dopo la pronuncia della Corte costituzionale gli eventuali atti firmati dai circa 1.200 funzionari incaricati sono da considerare irrimediabilmente nulli e travolti dall'incostituzionalità.

Per Vincenzo Patricelli di Flp la sentenza «era nell'ordine delle cose. A forza di abusare dell'istituto degli incarichi si è creata una vera e propria anomalia. Ora è indispensabile procedere a espletare i concorsi per dirigente in tempi brevissimi per tornare alla normalità». Per Giuseppe Barra, segretario di Dirpubblica il sindacato che ha promosso il ricorso, si tratta di una decisione epocale: «Tre governi (Monti, Letta e Renzi) hanno tentato, con decreti legge imposti al parlamento, di sanare circa 1.200 nomine dirigenziali «fasulle», effettuate dall'anno 2000 ad oggi, nei confronti di funzionari privi della qualifica dirigenziale e spesso anche del diploma di laurea. Un comportamento contrario alla legge ordinaria e alla legge costituzionale che oggi è stato «sconfessato» dalla Corte costituzionale».



Il presidente della Consulta, Alessandro Criscuolo

La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)